

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1081-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame e il relativo Protocollo aggiuntivo sono il risultato di negoziati avviati alcuni anni or sono che avevano portato, in un primo momento, alla firma della Convenzione del 7 giugno 1972 il cui *iter* parlamentare di autorizzazione alla ratifica fu sospeso a causa delle modifiche introdotte nel nostro sistema dalla riforma tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1974.

Al fine di adeguare le normative convenzionali al nuovo assetto fiscale interno, furono avviate nuove trattative sfociate nella

firma del Protocollo aggiuntivo del 28 maggio 1979.

Nel loro complesso, i due strumenti internazionali in oggetto sono ricalcati sul modello elaborato dall'OCSE, salvo prevedere norme particolari dettate dall'esigenza di tener debito conto della situazione di paese in via di sviluppo del Marocco.

Convenzione e Protocollo possono comunque valutarsi senz'altro in termini positivi e pertanto la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo.